Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 10 novembre 1924** **Numero 262**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Caserta *F. Abussi* — Catania *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *B. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *B. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone* — Forlì *G. Archetti.* — Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti.* — Mantova *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana* — Novara *R. Guaglio* Padova - *A. Draghi* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1665, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1924, n. 256, per inesattezza della copia trasmessa, si portano le seguenti variazioni in conformità al testo originale: Art. 7, 1° comma: fra le parole *volta* e *Prefetto* in luogo di *dal* deve leggersi *del* — Art. 22, lettera *d)* fra le parole *all'impianto* e *all'esercizio* deve leggersi *e* in luogo di *o* — Art. 24, in luogo di *constatare* deve leggersi *constare* — Art. 33, 2° comma: dopo la parola *preventivo* va aggiunto *o* — Art. 37, 2° comma: in luogo di *rimangono* deve leggersi *rimangano* — Art. 38, 1° comma: in luogo di *riconosciuto* deve leggersi *ricostituito* — Art. 46, n. 4: fra le parole *domenica* e *gennaio* deve leggersi « 4 » in luogo di « 7 », e fra le parole *giorno* e *successivo* deve leggersi « 5 » in luogo di « 10 » — Art. 46, n. 5: in luogo di *elettori* deve leggersi *eletti*.

Nel R. decreto 14 settembre 1924, n. 1374, contenente norme per prevenire e reprimere le frodi nel commercio dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 217, del 15 settembre 1924, per inesattezza di copia trasmessa venne omessa la firma di S. E. Nava, Ministro per l'economia nazionale, come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1698.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1687.

Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni contenute nel R. decreto 4 giugno 1923, n. 1504, sui combustibili fossili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1504, che estende ai territori delle nuove Provincie, con alcune modificazioni, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, sui combustibili fossili;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, di annessione del territorio di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 24 giugno 1923, n. 1504, è pubblicato nel territorio annesso in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1924
Atti del Governo, registro 230, foglio 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1699.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1690.

Estensione a Fiume e territorio annesso al Regno delle disposizioni vigenti circa le competenze dovute ai testimoni, periti, giurati, ufficiali giudiziari, ecc., e le indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2779;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' pubblicato ed ha vigore anche nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2779, (concernente le tariffe giudiziarie in materia penale e le indennità ai magistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile e gli onorari e le indennità ai periti, agli interpreti, ai traduttori, ai depositari di documenti e ai testimoni nelle cause civili) ferme le limitazioni in esso contenute, nonchè il Nostro decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1398, per la parte riguardante la revisione delle indennità dovute al personale giudiziario.

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il decimoquinto giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1924
Atti del Governo, registro 230, foglio 15. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1700.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1688.

Aumento del diritto di statistica sulle merci che traversano la linea doganale della Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;
Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1909, n. 845, che approva la raccolta degli atti dell'autorità pubblica per l'Eritrea;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie e del Governatore dell'Eritrea;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Governatore dell'Eritrea è data facoltà di aumentare, con proprio decreto, fino al tre per cento la misura del diritto di statistica sul valore delle merci che traversano la linea doganale della Colonia in esenzione di dazio doganale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1924
Atti del Governo, registro 230, foglio 13 — GRANATA.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924.

Rappresentanza giuridica dell'Opera nazionale per i combattenti per la esecuzione del contratto di mandato dell'8 maggio 1923, approvato col R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri, d'accordo con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al presidente dell'Opera nazionale per i combattenti è dato ogni potere relativo all'esecuzione del contratto di mandato addì 8 maggio 1923, approvato con R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118, di cui è e rimane investita l'Opera nazionale per i combattenti.

In tale sua funzione il presidente dell'Opera stessa sarà coadiuvato da un Comitato consultivo composto di tre membri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — OVIGLIO — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924.

Nomina dei membri del Comitato consultivo dell'Opera nazionale per i combattenti di cui al R. decreto 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto di pari data sulle funzioni del presidente dell'Opera nazionale per i combattenti relative alla esecuzione del contratto di mandato 8 maggio 1923, approvato con R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118, e sulla nomina di un Comitato consultivo per coadiuvare il presidente dell'Opera stessa nelle funzioni suddette;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A membri del Comitato consultivo di cui sopra sono nominati i signori:

1. Dall'Oglio ing. Pietro;
2. Guarnieri prof. Felice;
3. Presti Vittorio.

Il Ministro per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

64ª Estrazione annuale delle obbligazioni della ferrovia Maremmana.

Si notifica che nel giorno di sabato 29 corrente, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito n. 1 con accesso al pubblico, si procederà alla 64ª estrazione annuale delle obbligazioni della ferrovia Maremmana, R. decreto 10 febbraio 1861, n. 4453 e 19 febbraio 1862, n. 473.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento ammontano a 775 sulle 74310 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate rimborsabili dal 2 gennaio 1925.

Roma, 10 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO

Il direttore capo divisione: BORGIA.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4187 — Data della ricevuta: 20 giugno 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tucci Mario di Francesco — Titoli del debito pubblico, al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 10 — Consolidato: 5% con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenuto opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 ottobre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 10 al 16 novembre 1924, è stata fissata in L. 445, rappresentanti 100 dazio nominale e 345 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 250

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	121 25	Belgio	111 17
Londra	105 490	Olanda	9 1825
Svizzera	445 25	Pesos oro	19 47
Spagna	312 42	Pesos carta	8 57
Berlino	—	New-York	23 116
Vienna	0.0327	Oro	446 03
Praga	69	Romania	12 85
Dollaro canadese	23 10	Belgrado	33 25
Budapest	0 0303		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 80
	3.50 % » (1902)	77 25
	3.00 % lordo	53 83
	5.00 % netto	98 91
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 63

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami a 9 posti di ingegnere allievo nel ruolo del personale tecnico superiore del corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che reca disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 511, che reca norme speciali per l'applicazione dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, al personale tecnico del Real corpo delle miniere;

Visto il regolamento per il personale del Real corpo delle miniere approvato con R. decreto dell'11 gennaio 1912, n. 143;

Di concerto con il Ministro per le finanze ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a nove posti di ingegnere allievo (grado 10°) nel ruolo del gruppo *A* del personale tecnico superiore del Real corpo delle miniere, ed, eventualmente, agli altri posti del grado medesimo che risultassero vacanti entro il 31 dicembre 1924, salvo quanto è disposto dall'art. 211 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, circa la riduzione dei posti in organico previsti nell'articolo stesso.

Art. 2.

A favore dei concorrenti, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono riservati cinque posti.

I posti di cui al comma precedente per quella parte che non potesse essere attribuita ai concorrenti mutilati ed invalidi verranno devoluti agli altri candidati vincitori del concorso.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto, durante il periodo di prova, che sarà di durata non inferiore ai sei mesi, un assegno mensile di L. 500.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare non oltre il 31 dicembre 1924, al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili) i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 3 dalla quale risulti in modo preciso:

a) il cognome, nome, paternità e il luogo di nascita del richiedente, nonchè il domicilio a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni;

b) un breve cenno della pratica profesionale compiuta eventualmente dal candidato, dei progetti redatti, delle memorie scritte, ed ogni altra notizia che serva a far conoscere le speciali attitudini o cognizioni dell'aspirante;

c) le lingue conosciute, e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere anche quello facoltativo nelle lingue inglese, tedesca, araba;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale dal quale risulti che il concorrente non ha superato i 30 anni di età alla data del presente decreto. Sono esclusi i minori degli anni 21.

Restano fermi i limiti di età stabiliti per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, giusta gli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano, e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù del decreto Reale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

5° certificato generale di penalità;

6° certificato medico rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale comprovante che il concorrente è dotato di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti fisici, ed in grado di poter disimpegnare le mansioni proprie di un ingegnere delle miniere.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi in Roma da un medico o da un Collegio medico di fiducia della stessa.

In seguito ai risultati della visita il Ministero si riserva di escludere definitivamente dal concorso quelli fra i candidati che non risultassero idonei al servizio minerario;

7° il certificato dell'esito definitivo di leva;

8° il diploma originale di laurea, o copia autentica dello stesso, in ingegneria civile, industriale, meccanica od elettromeccanica conseguita in una Università od Istituto superiore equiparato del Regno;

9° il certificato comprovante i corsi di studi superiori compiuti negli Istituti anzidetti ed i voti riportati negli esami principali e nell'esame di laurea;

10° i certificati dei servizi eventualmente prestati sia presso Amministrazioni pubbliche o private sia presso ingegneri professionisti;

11° i documenti originali (stato di servizio, foglio matricolare, libretto di pensione od altro equivalente) che dimostrino il possesso della qualifica di mutilato, invalido, combattente nonchè tutti quegli altri documenti che comprovino il conferimento di medaglie o decorazioni al valore, all'intento di stabilire i diritti preferenziali dell'un concorrente sull'altro nel caso di dichiarazione di idoneità a parità di merito.

12° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in una altra Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5. 6 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che giungessero al Ministero dopo il termine fissato dall'art. 4, non saranno presi in considerazione e saranno senz'altro respinti ai mittenti.

Saranno pure respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate entro il termine suddetto.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. Il Ministero si riserva la facoltà di escludere dall'ammissione al concorso, quei cittadini che, per qualsiasi motivo non ritenesse compatibili con la qualità di funzionario tecnico del Real corpo delle miniere.

Art. 6.

Gli esami di concorso, che avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale delle miniere) entro il mese di gennaio, nei giorni di cui sarà dato diretto avviso agli interessati, consisteranno in due prove scritte, l'una sulla fisica tecnica e l'elettrotecnica, l'altra sulla meccanica applicata alle costruzioni ed alle macchine, ed in prove orali sulle predette materie, nonchè sulla chimica, sulla mineralogia e la geologia, secondo i programmi di insegnamento delle Regie scuole di ingegneria del Regno.

Sarà anche richiesta una prova orale di lingua francese a dimostrazione della pratica conoscenza di detta lingua, mentre saranno in facoltà dei candidati altre prove analoghe per le lingue inglese, tedesca ed araba.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore decorrenti dalla comunicazione del tema.

L'esame orale avrà la durata di almeno un'ora per ogni candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quelle orali, in quest'ultima compresa la votazione ottenuta nelle prove facoltative.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva; a parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvi i diritti preferenziali stabiliti dalle norme in vigore a favore degli invalidi, mutilati, combattenti, decorati, ecc.

Art. 8.

Gli ingegneri dichiarati vincitori dovranno frequentare, per non meno di due anni, una scuola superiore delle miniere, da designarsi dal Ministero, a scopo di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie.

Nel periodo eventualmente intercorrente fra la nomina e l'invio a detta scuola i vincitori del concorso saranno addetti ad un ufficio minerario.

Al termine di ciascun anno di corso della scuola essi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie che formeranno parte del programma d'insegnamento e riportare l'idoneità in ciascuna. Alla fine, poi, di ogni concorso, gli ingegneri allievi saranno inviati a compiere un viaggio di istruzione all'estero della durata di almeno tre mesi per lo studio delle formazioni geologiche, dei giacimenti minerari e delle officine mineralurgiche e metallurgiche di maggiore interesse con particolare riguardo alla tecnica mineraria petrolifera.

Qualora essi non superino nelle sessioni estiva autunnale tutti gli esami cesseranno di appartenere ai ruoli del personale tecnico superiore del Real corpo delle miniere.

Compiuti, con successo, gli studi di perfezionamento nella scuola superiore delle miniere ed effettuati i due viaggi d'istruzione all'estero, sul risultato dei quali ogni ingegnere allievo dovrà dare adeguata relazione scritta, gli ingegneri allievi saranno chiamati a prestare servizio definitivo negli uffici distrettuali delle miniere e verranno promossi al grado di ingegnere al compimento del terzo anno di effettivo servizio dalla nomina di ingegnere allievo, mano mano che vi siano posti disponibili nel grado superiore.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. *Il Ministro per l'economia nazionale:* NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.